

“ORCHESTRA FIATI FILARMONICA MOUSIKE”

STATUTO

COD. FISCALE 90020250164

ART. 1: DENOMINAZIONE E SEDE

E' operante in Gazzaniga (BG), via Dante Alighieri, 28, con durata illimitata, l'associazione culturale-musicale denominata "Orchestra Fiati Filarmonica Mousiké".

ART. 2: FINALITA'

L'Orchestra Fiati Filarmonica Mousiké è un'associazione culturale-musicale senza fini di lucro, apolitica e con i seguenti scopi istituzionali:

- la diffusione della cultura musicale;
- l'esecuzione di concerti musicali pubblici e privati;
- l'incremento del livello artistico musicale dei propri soci;
- lo svolgimento di attività musicali richieste da pubbliche amministrazioni o enti;
- l'organizzazione di convegni e conferenze a carattere musicale;
- la partecipazione ad altri enti o associazioni, senza fini di lucro, che abbiano finalità affini o complementari;
- la messa in atto di qualunque iniziativa necessaria al raggiungimento degli scopi di cui ai punti precedenti.

ART. 3: SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone, fisiche o giuridiche, e gli enti che desiderano il raggiungimento degli scopi fissati nell'art. 2.

Per l'ammissione è necessaria la presentazione di una richiesta formale al Consiglio Direttivo. Essa è da ritenersi accolta qualora, decorsi trenta giorni da quello della sua presentazione, non venga comunicato parere negativo da parte del Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni dei nuovi Soci decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

All'interno dell'Associazione esistono le seguenti categorie di Soci:

- **Soci Ordinari:** tutti i soci che contribuiscono al raggiungimento delle finalità dell'Associazione con la propria attività.
- **Soci Onorari:** soci che per particolari meriti acquisiti verso l'Associazione ne siano giudicati degni con voto unanime del Consiglio Direttivo.

Il Socio Ordinario, dopo avere ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo, diviene tale con il versamento della quota sociale annuale stabilita per l'iscrizione all'Associazione.

Con l'iscrizione, il Socio accetta e si impegna a rispettare le norme del presente Statuto, eventuali regolamenti interni e tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

E' diritto del Socio

- fruire dei servizi forniti dall'Associazione;
- partecipare a qualsiasi manifestazione o iniziativa sociale;
- partecipare a tutte le Assemblee dei Soci.

Il Socio maggiorenne ha diritto di

- votare in tutte le Assemblee dei Soci;
- essere candidato, se lo desidera, per la nomina alle cariche sociali.

La qualifica di Socio si perde per

- mancato versamento, ove previsto, della quota associativa entro due mesi dalla scadenza fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo;
- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo;



- radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo quando ricorrano gravi e giustificati motivi (inosservanza delle norme statutarie, atti lesivi morali e materiali nei confronti dell'Associazione, etc.).

La perdita della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato nel tempo all'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 4: PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da

- beni mobili ed immobili di proprietà;
- quote annuali di associazione;
- proventi delle attività di cui all'art. 2;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti ricevuti.

Fatte salve eventuali imposizioni di legge, durante la vita dell'Associazione gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non vengono distribuiti tra i Soci, nemmeno in forma indiretta.

Al momento dello scioglimento dell'Associazione, il patrimonio viene devoluto ad altre associazioni musicali o culturali ed in alternativa ad opere di assistenza, beneficenza e/o utilità sociale, a fini di pubblica utilità, con decisione presa dall'Assemblea Straordinaria deliberante lo scioglimento stesso su proposta del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 5: BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci

- il Bilancio Consuntivo, sia sotto l'aspetto economico che finanziario accompagnato da una relazione esplicativa sulla gestione;
- il Bilancio Preventivo accompagnato da una relazione programmatica.

ART. 6: ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Revisori dei Conti.

ART. 7: ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE, DIRITTO DI VOTO E CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei Soci (Ordinaria o Straordinaria) è composta da tutti i Soci.

Ciascun Socio Ordinario maggiorenne in regola con il versamento della quota associativa annuale relativa all'anno di convocazione dell'Assemblea stessa ha diritto ad un voto.

Ciascun Socio Onorario maggiorenne ha diritto ad un voto.

Nell'Assemblea dei Soci non è consentita la delega di voto.

L'Assemblea dei Soci viene convocata mediante avviso personale a ciascun Socio da consegnarsi almeno otto giorni prima di quello previsto per l'Assemblea a mezzo posta, posta elettronica o altro idoneo strumento.

L'avviso deve contenere data, ora, luogo dell'adunanza di prima convocazione, elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso deve indicare anche data, ora, luogo dell'eventuale seconda convocazione che comunque non potrà essere effettuata prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo, ogni qual volta lo ritenga opportuno, o da tanti Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il 10% degli stessi.

ART. 8: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

ART. 9: ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza del 75% dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà di essi.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

ART. 10: PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua vece, dal Vicepresidente o, in alternativa, da un Presidente scelto dai Soci presenti all'Assemblea.

Il Presidente deve verificare la validità dell'Assemblea constatando il numero dei presenti e il loro diritto di partecipare.

Il Presidente può nominare un Segretario, dichiara aperta la seduta, dirige la discussione e al termine sottoscrive regolare verbale dell'adunanza.

ART. 11: POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve

- deliberare almeno una volta l'anno in merito al Bilancio Consuntivo e alla relazione di accompagnamento dello stesso redatta dal Consiglio Direttivo, al Bilancio Preventivo e alla relazione programmatica;
- eleggere almeno ogni triennio i componenti del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
- deliberare sulle proposte di regolamenti interni.

ART. 12: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e dura in carica tre anni, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Al termine del loro mandato, i Consiglieri possono essere rieletti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti in seno allo stesso Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta.

ART. 13: CONVOCAZIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente con comunicazione a tutti i Consiglieri da effettuarsi almeno tre giorni prima della riunione a mezzo posta, posta elettronica o altro strumento idoneo.

Delle sedute deve essere redatto verbale.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



ART. 14: POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione per quanto è riservato, dalla legge o dal presente Statuto, alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di:

- redigere la relazione programmatica ed il Bilancio Preventivo dell'Associazione;
- reperire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione del programma;
- redigere il Bilancio Consuntivo accompagnato da una relazione sulla gestione;
- determinare l'importo della quota associativa annuale ed eventuali altri corrispettivi dovuti dai Soci per i servizi offerti dall'Associazione e compresi nell'oggetto sociale;
- determinare eventuali compensi e/o rimborsi spese a favore dei collaboratori dell'Associazione;
- decidere sull'ammissione di nuovi Soci e sulla esclusione dei Soci morosi, dimissionari o "indegni";
- decidere sulla nomina di eventuali Soci Onorari;
- scegliere il direttore fissandone i compiti ed eventuali compensi o rimborsi spese.

Se lo ritiene opportuno, il Consiglio Direttivo può, nello svolgimento delle sue funzioni e per meglio realizzare le finalità dell'Associazione, ricorrere alla collaborazione sia dei Soci, eventualmente riconoscendo loro rimborsi spese, sia di soggetti "tecnici" esterni, per i quali possono essere previsti compensi e/o rimborsi spese.

ART. 15: POTERI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

Il Presidente del Consiglio Direttivo

- è il rappresentante dell'Associazione nei rapporti con terzi e può delegare questo potere anche al Vicepresidente;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- presiede l'Assemblea dei Soci.

Il Segretario

- redige e conserva i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre e conserva la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere

- custodisce il denaro dell'Associazione;
- provvede alle esazioni, alle spese ed ai pagamenti;
- è responsabile della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

ART. 16: DECADENZE DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri cessano dal loro incarico per

- decadenza, decorsi tre anni dalla loro elezione;
- revoca decisa dall'Assemblea Generale dei Soci;
- decesso;
- dimissioni.


Nel primo e secondo caso, spetta all'Assemblea provvedere alla sostituzione dei Consiglieri. Negli altri due casi, il Presidente provvede a cooptare il primo Socio Ordinario non eletto in sostituzione di quello deceduto o dimesso.

Il Socio cooptato dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nel quale subentra.

Con le dimissioni o il decesso di almeno tre Consiglieri nell'arco del triennio, il Consiglio Direttivo decade automaticamente e deve essere subito convocata l'Assemblea dei Soci.

ART. 17: REVISORI DEI CONTI

Se l'Assemblea dei Soci lo ritiene necessario, può nominare un Revisore dei Conti oppure un Collegio di tre Revisori dei Conti, uno dei quali è nominato presidente.



A large, handwritten signature in black ink, written in a cursive style, located on the right side of the page.

I Revisori dei Conti vengono scelti tra coloro, anche non Soci, i quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale.

I Revisori dei Conti hanno il compito di:

- vigilare sull'andamento della gestione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità;
- controllare la regolarità degli incassi e dei pagamenti gestiti dal Tesoriere;
- redigere una relazione con le proprie osservazioni da presentare in Assemblea Ordinaria all'atto della delibera sul Bilancio Consuntivo.

ART. 18: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, con il voto favorevole di almeno il 75% dei Soci aventi diritto di voto.

Tale Assemblea deve anche deliberare in merito alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione e comunque nel rispetto dell'art. 4, ultimo comma, del presente Statuto.

ART. 19: REGOLAMENTI INTERNI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con Regolamenti Interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 20: RINVII

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di Legge in materia di Associazioni.

STATUTO APPROVATO DALLA ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 14/12/2015

IL PRESIDENTE
(MAURO LABET)

